

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-809 del 13/02/2024
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE E IGIENICO E ASSIMILATI COMUNE: BOLOGNA (BO) TITOLARE: DUCATI ENERGIA SPA CODICE PRATICA N. BO00A0637/23RN
Proposta	n. PDET-AMB-2024-840 del 12/02/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	UBALDO CIBIN

Questo giorno tredici FEBBRAIO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, UBALDO CIBIN, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE E IGIENICO E ASSIMILATI

COMUNE: BOLOGNA (BO)

TITOLARE: DUCATI ENERGIA SPA

CODICE PRATICA N. BO00A0637/23RN

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e

coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 2291/2021 di approvazione della revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 130/2021 che descrive l'organigramma aggiornato delle Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 94/2023 di revisione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 99/2023 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 998/2022 che con decorrenza dal 01/01/2023 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area con particolare riferimento all'incarico di funzione Polo specialistico Demanio idrico Acque e Suoli (ex Demanio idrico); con delega quale sostituto della Responsabile di Area in caso di momentaneo impedimento o assenza per periodi di breve durata alla sottoscrizione di provvedimenti indifferibili ed urgenti relativi ai procedimenti di competenza;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale e il successivo Piano Territoriale Metropolitan (PTM) della Città Metropolitana di Bologna approvato con Delibera n. 16 del 12/05/2021, con particolare riferimento agli Allegati A e B;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;
- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;
- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;
- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;
- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41 (RR 41/2001), come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;
- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata

massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

richiamata la Determinazione n.14445 del 13/10/2014 con la quale è stata **rilasciata** alla ditta DUCATI ENERGIA SPA C.F.:00477110019, **la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea**, con scadenza al 31/12/2023 (procedimento BO00A0637/06RN01), alle seguenti condizioni:

a) mediante tre pozzi denominati P1, P2 e P4, profondi 130 m, ubicati, rispettivamente, nei punti di coordinate geografiche UTM RER P1: X=680362, Y=932138, P2: X=680310,

Y=932130, P4: X=680324, Y=932118, sul terreno individuato al catasto del comune di Bologna al Foglio 95 mappale 502;

b) per complessivi 52.000 mc/anno, con una portata massima di 25 l/s di cui: 25 l/s dal pozzo P1; 14 l/s dal pozzo P2 e 10 l/s dal pozzo P4, a funzionamento alternato;

c) a servizio dell'attività produttiva industriale e per l'alimentazione dei servizi igienici all'interno dello stabilimento (con esclusione del consumo umano); tali usi sono assimilati a quelli "industriale" e "igienico e assimilati" di cui all'art. 152, comma 1, lettere a) e f) della L.R. n. 3/1999, come precisato con D.G.R. n. 1985 del 27/12/2011;

d) di misura dei volumi dei prelievi effettuati tramite unico contatore posto in ingresso alla centrale idrica, dove vengono accumulate le acque prelevate dai pozzi, prima dei rilanci alle utenze;

e) di monitoraggio in continuo dei livelli piezometrici in uno dei pozzi di prelievo;

f) di trasmissione dei dati di monitoraggio volumetrico e piezometrico all'amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno;

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG/2023/191764 del 13/11/2023 (procedimento B000A0637/23RN), con la quale il concessionario ha chiesto **il rinnovo della concessione;**

considerato che l'istanza di concessione di acque pubbliche è assoggettata al procedimento di rinnovo di concessione previsto dall'art. 27 del RR 41/2001;

considerato che la derivazione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette; né rientra nel campo di applicazione della DGR 30 n. 1191/2007;

verificato che ai fini dell'analisi di compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico d'interesse, la derivazione da tutti pozzi:

1. interessa, ai sensi degli aggiornamenti della DGR n. 2293/2021:

- il corpo idrico sotterraneo: *Conoide Reno-Lavino - libero, codice 0160ER DQ1 CL, caratterizzato: da stato quantitativo Buono e stato chimico buono; da assenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo; da soggiacenza piezometrica, nel punto di derivazione, compresa tra 40 e 35 m da p.c. (2014-2019) e trend positivo (2002-2019); da subsidenza 2016-2021 compresa tra 10,0/7,5 mm/a, in peggioramento rispetto al periodo precedente 2011-2016 compresa tra 2,5/0,0 mm/a;*

2. comporta, ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "Direttiva Derivazioni", un rischio ambientale (*repulsione*), per impatto moderato e criticità elevata, ma, trattandosi, di un rinnovo di un prelievo esistente, è comunque compatibile con gli obiettivi di pianificazione fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali in materia;

viste le Relazioni inviate dal Concessionario di monitoraggio dei volumi di prelievo e della piezometria in continuo (effettuata nel pozzo P2 con una portata massima di 14 l/s), relative al periodo 2016-2022, dalle quali si evince:

- che i volumi prelevati sono stati mediamente pari a 5.000 mc/a con un massimo di 5.889 mc/a registrato nel 2020, risultando molto inferiori a quelli previsti in concessione;

- che la soggiacenza piezometrica ha un trend costantemente negativo con livelli che a partire dai circa 38 m di profondità misurati nel 2016 sono passati a circa 55 m nel 2022, costringendo il concessionario ad abbassare a 70 m la profondità della pompa sommersa di prelievo nel pozzo;

ritenuto, pertanto, che, sulla base della documentazione agli atti e delle verifiche di compatibilità ambientale eseguite, nulla osta al rilascio del rinnovo di concessione alle seguenti nuove condizioni:

- di riduzione del volume di prelievo a 10.000 mc/a coerentemente con quelli effettivamente prelevati e consentendo un certo margine di disponibilità in caso di imprevisti, ulteriori fabbisogni idrici;

- di riduzione della portata massima prelievo a 10 l/s da

tutti i pozzi, provvedendo alla sostituzione/regolazione delle pompe sommerse nei pozzi 1 e 2;

- di continuazione del monitoraggio in continuo dei livelli piezometrici;

- di riduzione della durata di concessione a 5 anni, inferiore a quella massima prevista, al fine di rivalutare cautelativamente l'impatto della derivazione sullo stato ambientale del corpo idrico, sulla base del monitoraggio effettuato;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- del saldo delle spese di istruttoria di € 90,00;

- del saldo dei canoni pregressi di concessione 2015-2023 di € 43,18 e degli interessi legali maturati di € 213,61, per un totale complessivo di € 256,79;

- del canone di concessione 2024 di € 2458,17;

- dell'adeguamento del deposito cauzionale di € 415,17;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del Legale Rappresentante della ditta DUCATI ENERGIA SPA, assunta agli atti al Prot. n. PG/2024/23124 del 06/02/2024;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come da documentazione agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla ditta DUCATI ENERGIA SPA C.F.:00477110019, **il rinnovo della concessione** al prelievo di acque pubbliche sotterranee rilasciata con Determinazione n.14445 del 13/10/2014, **alle seguenti condizioni:**

- **mediante** tre pozzi denominati P1, P2 e P4, profondi 130 m, ubicati, rispettivamente, nei punti di coordinate geografiche UTMRE R P1: X=680362, Y=932138, P2: X=680310, Y=932130, P4: X=680324, Y=932118, sul terreno individuato al catasto del comune di Bologna al Foglio 95 mappale 502;

- con una portata massima di 10,0 l/s per complessivi 10.000 mc/a, ad uso industriale e igienico e assimilati.

La concessione è inoltre soggetta alle seguenti condizioni:

a) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

b) **la scadenza** della presente concessione **è fissata**, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, **fino al 31/12/2028**.

L'amministrazione ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza;**

c) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del RR 41/2001;

d) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

d) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare **l'allegato Disciplinare** di concessione, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione, allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale della presente determina;

3) di stabilire che il **canone annuale 2024** per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., **è fissato in € 2458,17**; importo versato anticipatamente a favore di "Regione Emilia-Romagna";

4) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2024, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

5) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2024, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni **utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione** o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it (Pagamenti Online / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

6) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

7) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., ha necessitato in ragione degli aggiornamenti del canone, di un adeguamento di **€ 415,17**, in aggiunta agli importi originariamente versati per complessivi € 2.043 (B000A0637/06RN01); importo versato a favore di "Regione Emilia-Romagna";

8) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

9) di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione rilasciata con Determinazione n.14445 del 13/10/2014, il Concessionario **ha corrisposto il canone** per gli anni 2015-2023, comprensivo degli **interessi legali** maturati, per un totale di € **256,79**, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del R.R. 41/2001,

10) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

11) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

12) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di ArpaE alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

13) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli - Ubaldo Cibin;

14) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Per Patrizia Vitali

firma il titolare dell'incarico di funzione delegato

Ubaldo Cibin

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata a DUCATI ENERGIA SPA C.F.:00477110019

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

- A) il prelievo** avviene dal corpo idrico sotterraneo *Conoide Reno-Lavino - libero, codice 0160ER DQ1 CL* mediante tre pozzi denominati P1, P2 e P4, ubicati, rispettivamente, nei punti di coordinate geografiche UTM RER P1: X=680362, Y=932138, P2: X=680310, Y=932130, P4: X=680324, Y=932118, sul terreno individuato al catasto del comune di Bologna al Foglio 95 mappale 502, così come indicati nella planimetria catastale agli atti;
- B)** tutti i pozzi sono profondi 130 m e sono costituiti da una colonna di captazione in ferro di diametro di 300 mm;
- C)** il pozzo P1 è equipaggiato con una elettropompa sommersa di potenza pari a 44 Kw con un diametro esterno del tubo di mandata di 75 mm, da regolare alla portata massima di 10 l/s;
- il pozzo P2 è equipaggiato con una elettropompa sommersa di potenza pari a 44 Kw, con un diametro esterno del tubo di mandata di 75 mm, da regolare alla portata massima di 10 l/s;
- il pozzo P4 è equipaggiato con una elettropompa sommersa di potenza pari a 15 Kw con un diametro esterno del tubo di mandata di 50 mm, regolata alla portata massima di 10 l/s;
- D)** il prelievo massimo derivabile è stabilito con una portata massima di 10,0 l/s, per complessivi 10.000 mc/anno;
- E)** la risorsa è accumulata in una centrale idrica costituita da due autoclavi che avviano in automatico il prelievo dai pozzi. I pozzi sono utilizzati in modo alternato e non funzionano mai contemporaneamente in modo da non superare la portata massima di prelievo fissata in concessione;
- F)** la misura dei volumi dei prelievi effettuati avviene tramite unico contatore posto in ingresso alla centrale idrica; il pozzo P2 è dotato di misuratore in continuo dei livelli piezometrici;
- G)** la risorsa è utilizzata a servizio dell'attività produttiva industriale e per l'alimentazione dei servizi igienici all'interno dello stabilimento (con esclusione del consumo umano); tali usi sono assimilati a quelli

"industriale" e "igienico e assimilati" di cui all'art. 152, comma 1, lettere a) e f) della L.R. n. 3/1999, come precisato con D.G.R. n. 1985 del 27/12/2011;

H) al termine delle utilizzazioni la risorsa è restituita in fognatura;

Art. 2 Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

Art.3

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario deve:

- modificare la regolazione delle pompe di prelievo nei pozzi P1 e P2 alla portata massima di 10 l/s;
- misurare in continuo, con frequenza oraria, i livelli piezometrici nel pozzo P2;
- trasmettere all'amministrazione, entro il mese di febbraio di ogni anno, una **Relazione Tecnica** che illustri ed analizzi i dati piezometrici rilevati nell'anno precedente, fornendo contestualmente i corrispettivi volumi d'acqua prelevati. La Relazione dovrà essere firmata da tecnico esterno, abilitato alla professione e dal Legale Rappresentante pro tempore.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato o trasmesso da questa amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la

manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata.**

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.4

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

Art.5

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2028. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla

concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.6

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e

successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.7

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art.8

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 9

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 49 del Regolamento Regionale n. 41/2001.

Firmato del concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.